

#### TRENTINO

UNIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO

Trento, 25 settembre 2019 Prot. n. \$43 /I/MB/ef

> Egregio Signor Luca Guglielmi Presidente Seconda Commissione Permanente Consiglio Provinciale Via Torre Verde, 16 38122 TRENTO

Oggetto: consultazione in merito al disegno di legge n. 26 recante "Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale n. 10 sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999".

Egregio Presidente, Egregi Consiglieri,

Vi ringraziamo dell'invito all'odierna consultazione in merito al disegno di legge 26 e per l'attenzione che presterete alle nostre considerazioni sull'argomento.

Con il disegno di legge n. 26, la Giunta provinciale si pone l'obiettivo di riorganizzare l'impianto legislativo che disciplina l'attività agrituristica in un contesto normativo autonomo rispetto alla vecchia Legge provinciale n. 10/2001.

Il disegno di legge in esame traccia la disciplina di carattere generale dell'agriturismo, rinviando al regolamento di esecuzione la definizione delle disposizioni di dettaglio necessarie ed opportune per l'attuazione della legge medesima.

Preme pertanto rilevare che, in questa sede, non ci è possibile esprimere un giudizio complessivo ed esaustivo in merito alla disciplina dell'agriturismo, mancando la normativa di dettaglio volta alla regolamentazione di aspetti fondamentali di detta attività: ci riserviamo, pertanto, fin d'ora di esprime osservazioni più puntuali e circostanziate nell'iter di adozione delle disposizioni regolamentari che dovranno essere approvate entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

In termini generali, l'attività agrituristica si caratterizza come attività di ricezione e di ospitalità, nonché di prestazione di altri servizi, quali ad esempio la somministrazione di pasti e bevande di propria produzione, durante i pasti, di attività ricreative, culturali, escursionistiche, ecc. che possono essere esercitate esclusivamente da imprenditori agricoli, in forma singola o

società, mediante l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del Codice Civile, ossia la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e attività connesse, quali manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento degli animali.

Le caratteristiche dell'attività agrituristica sono, dunque, indissolubilmente legate alla tradizione rurale, montana e contadina, allo sviluppo e alla salvaguardia dei territori montani e rurali, nonché alla valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura ed enogastronomia trentina e tali – riteniamo – debbono mantenersi.

Lo spirito e le finalità della disciplina dell'agriturismo sono condivisibili purché vengano rispettati gli ambiti e le definizioni previsti per l'esercizio di tale attività che è innanzitutto volta all'integrazione del reddito degli agricoltori: pertanto, nulla osta all'accoglienza ed all'ospitalità presso i locali dell'azienda agricola o alla somministrazione di pasti preparati con i prodotti del proprio fondo, purché tali attività non trascendano dai limiti previsti e si trasformino in vere e proprie attività imprenditoriali di ricettività turistica e di ristorazione, ponendosi in concorrenza con gli imprenditori del settore turistico alberghiero ed extralberghierio, dell'open air e della ristorazione.

Nell'accingersi a ridefinire la disciplina dell'agriturismo, il legislatore provinciale dovrà pertanto definire in modo chiaro, puntuale e senza sbavature le modalità ed i limiti per lo svolgimento dell'attività di agriturismo (se del caso fissando percentuali che stabiliscano la misura dell'attività secondaria rispetto a quella principale e prevalente agricola), prevedendo costanti e capillari controlli da parte delle autorità preposte al fine di evitare possibili forme di svolgimento abusivo di attività imprenditoriali altrimenti disciplinate: ciò – ribadiamo – al fine di mantenere distinte e, nel proprio alveo precipuo di operatività, l'attività agrituristica, da una parte e le attività di ospitalità alberghiera e all'aria aperta, nonché le attività della ristorazione, dall'altra.

Nel merito dell'articolato si osserva quanto segue.

### Articolo 4

Il comma 5 prevede che possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti diversi è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

#### Osservazioni

In merito ai servizi complementari osserviamo la necessità di prevedere, come peraltro regolamentato per il settore alberghiero, che lo svolgimento degli stessi sia assicurato da personale con i requisiti professionali e con le relative attestazioni di idoneità (es. accompagnatori turistici e di territorio, guide alpine, accompagnatori equestri, ecc.).

### Articolo 5 – Requisiti dell'attività

L'articolo 5 stabilisce i requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività agrituristica.

La norma prevede che la connessione tra attività agricola (che deve rimanere principale) e attività agrituristica debba essere valutata in base al tempo dedicato alle varie attività, in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione.

#### Comma 3

Il comma 3 dell'articolo 5 dispone una deroga al calcolo del tempo per la verifica del requisito della connessione disponendo che la stessa si dà per sussistente nel caso in cui l'ospitalità o la somministrazione di pasti e bevande non superi i 10 (dieci) ospiti.

### Osservazioni

La scrivente esprime contrarietà alla previsione di tale deroga in quanto ritiene che il criterio della prevalenza dell'attività agricola, per definizione, debba essere sempre rispettato, indipendentemente dal numero di ospiti.

### Comma 5

Relativamente all'attività di somministrazione di pasti e bevande, il comma 5 prevede la possibilità di esercizio temporaneo dell'attività agrituristica fino ad un massimo di tre anni qualora l'imprenditore agricolo, a fronte di cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità naturali, fitopatie o epizoozie, non sia in grado di rispettare i limiti sulle percentuali dei prodotti aziendali previsti (prevalentemente prodotti propri e di altre aziende agricole trentine), dandone comunicazione al comune competente.

## Osservazioni

La scrivente ritiene eccessivamente lungo il termine di 3 anni consecutivi per l'esercizio temporaneo dell'attività agrituristica in assenza di un requisito che è fondamentale e caratterizzante l'attività medesima, ossia l'impiego prevalentemente di prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine.

Si chiede, pertanto, che il periodo di esercizio in deroga sia limitato ad un anno, eventualmente prorogabile di sei mesi solo in caso di comprovate esigenze legate alla produzione agricola/allevamento e di prevedere altresì che la comunicazione dovuta al Comune sia corredata di idonea documentazione tecnica comprovante la causa di forza maggiore che ha fatto venir meno il requisito.

### Articolo 19

L'articolo in esame al comma 14 sostituisce l'articolo 23 bis della LP 10/2001 riformulandolo in linea con quanto disposto a livello statale dal DM n. 2779/2019, recante le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi per l'esercizio dell'attività enoturistica.

# Osservazioni

Le cantine vitivinicole svolgono senza dubbio un ruolo pregevole nella filiera della valorizzazione delle produzioni locali e delle tradizioni enologiche e culturali, nonché nella promozione dei prodotti e del territorio trentino contribuendo ad un'offerta turistica di qualità.

In merito, la scrivente ritiene che l'attività enoturistica, circoscritta alla degustazione dei prodotti vinicoli - in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi - prodromica alla loro commercializzazione, debba avere come scopo precipuo ed esclusivo quello di incentivare la conoscenza del vino, dei luoghi di coltura e di produzione della vite, e non si trasformi invece in attività di intrattenimento e svago e/o di ristorazione per lo svolgimento delle quali devono essere rispettate tutte le regole a cui sono soggetti gli imprenditori del settore: requisiti igienico sanitari, dotazione di servizi igienici per la clientela, norme di sicurezza, ecc.

Cordiali saluti

Il Presidente Giova<u>nni Bort</u>